

DECRETO 7 APRILE 1999

MODIFICAZIONE DELL'ALLEGATO AL decreto ministeriale 9 aprile 1994 RECANTE L'APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art.2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il DPR 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il proprio decreto 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Rilevata la necessita' di concedere una limitata proroga temporale per l'adeguamento delle attività turistico-alberghiere esistenti, a quanto previsto dal decreto ministeriale sopra citato ed il cui termine e' stato fissato dal punto 21.2, lettera b) (disposizioni transitorie), in cinque anni;

Decreta:

Articolo unico

Nella lettera b) del punto 21.2 dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, le parole "cinque anni" sono sostituite da "31 dicembre 1999".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.